

**STATUTO**

**TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

- E' costituito l'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini. Associazione culturale senza fini di lucro - ONLUS.
- L'Istituto ha sede in Torino, via Vanchiglia n. 3 e può articolare la sua attività in altre sedi locali, regionali, nazionali.

**Art. 2 NATURA - FINALITA'**

- L'Istituto è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con indirizzo culturale.
- Esso si propone di promuovere e organizzare attività di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione nel campo degli studi di storia contemporanea italiana e internazionale, con particolare riguardo alla storia sociale del Piemonte e dei movimenti socialisti, laici e democratici italiani ed europei.
- A tale fine esso intende proporsi nell'ambito del territorio quale presenza culturale qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro che sono interessati alla conservazione, all'arricchimento, allo studio e alla divulgazione del patrimonio storico, sociale, culturale suddetto.

**Art. 3 ATTIVITA'**

- Per il conseguimento dei propri scopi l'Istituto intende:
  - a) promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento didattico per insegnanti, lezioni per studenti medi e universitari e altre simili iniziative;
  - b) promuovere e finanziare ricerche;
  - c) bandire borse di studio e premi mediante pubblici concorsi;
  - d) curare la pubblicazione e l'edizione di studi e fonti, anche con l'impiego di tecnologie informatiche, di audiovisivi e simili, quali la produzione di CD e CD ROM e la realizzazione filmati televisivi e cinematografici;
  - e) provvedere al reperimento, alla raccolta e alla conservazione delle fonti documentarie, degli strumenti bibliografici ed emerografici e di ogni altra testimonianza mediante l'istituzione di un'apposita biblioteca con annessi una emeroteca e un archivio aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori;
  - f) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

- Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, sia nazionali che internazionali, che siano compatibili con i principi associativi e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti di natura privatistica o pubblicistica, intesa ad assicurare l'attività sociale dei propri associati; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative e qualsiasi atto giuridico conforme o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui; la concessione di fidejussioni e altre malleverie; la stipulazione di contratti di lavoro dipendente o autonomo.

## **TITOLO SECONDO: GLI ASSOCIATI**

### **Art. 4 I SOCI**

- Il numero dei soci è illimitato. All'Istituto possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri purché maggiorenni, che accettino le finalità dell'Istituto e le sue norme associative, dando disponibilità a cooperare alla loro realizzazione.

- I soci assumono come metodo il libero dibattito delle idee e la difesa della libertà di ricerca e di espressione.

- I soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Istituto, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

### **Art. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE**

- Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Comitato Direttivo che deciderà a maggioranza entro trenta giorni. In caso di parere negativo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza semplice.

- L'iscrizione, accompagnata dal contestuale versamento della quota sociale, dà diritto alla qualifica di socio a tutti gli effetti. L'adesione ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Comitato Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda.

- È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'articolo 10 lettera A, del Decreto Legislativo n. 460/97.

### **Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- Tutti i soci hanno eguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali altri regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

- Solo i soci possono essere eletti alle cariche sociali. Del Comitato Scientifico possono invece far parte anche soci.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Istituto, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, purché in quest'ultimo caso, autorizzati dal Comitato Direttivo. Possono partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative promosse dall'Istituto e avvalersi alle condizioni più favorevoli determinate dal Comitato Direttivo dei servizi offerti dall'Istituto.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Comitato Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Comitato Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità;

- alla osservanza dello Statuto e di eventuali altri regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

#### **Art. 7 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

- Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento e comunicato per iscritto, per causa di morte e per esclusione.

- Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Istituto; danneggia l'immagine dell'Istituto con il suo comportamento sociale.

- L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta e con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione. - I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Comitato Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.

- I soci esclusi nei casi sopramenzionati possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni e secondo quanto previsto dal Codice Civile.

- Lo scioglimento del rapporto associativo, a qualunque titolo avvenga, non conferisce al socio né il diritto al rimborso della quota sociale, né qualsivoglia altro diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 8 INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI**

- Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art. 9 AMMISSIONE DI ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI E SIMILI**

- Possono aderire all'Istituto anche enti, gruppi, associazioni e simili. L'adesione avverrà mediante accettazione parte del Comitato Direttivo della richiesta formale di affiliazione sottoscritta dal legale rappresentante, seguendo le norme previste per la singola ammissione. - In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale con un suo rappresentante, che nelle votazioni conterà come un singolo socio con unico voto.

- I soci delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente statuto e godendo di tutti i diritti associativi conseguenti.

#### **Art. 10 SOCI ONORARI**

- Il Comitato Direttivo può deliberare il conferimento del titolo di socio onorario a coloro che abbiano concorso con donazioni personali all'arricchimento del patrimonio librario o archivistico o documentario ovvero che abbiano apportato un particolare e straordinario contributo all'attuazione delle finalità istituzionali.

- La qualifica di socio onorario non comporta l'attribuzione dei diritti e dei doveri dei soci ordinari.

### **TITOLO TERZO: PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 11 FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO**

- Le spese occorrenti per il finanziamento dell'Istituto sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale dell'Iscrizione; quale contributo straordinario, a fronte di particolari attività svolte o servizi erogati. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) entrate derivanti da liberalità, lasciti e donazioni;

c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Pubblica Amministrazione, Stato, Regioni, Province, Comuni e da altri Enti locali nonché da enti pubblici e privati;

d) altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

#### **Art. 12 PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Istituto.

b) da lasciti e donazioni diverse;

c) dall'eventuale fondo di riserva.

- Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

### **TITOLO QUARTO: GESTIONE SOCIALE E BILANCIO**

#### **Art. 13 GESTIONE SOCIALE**

- La gestione sociale dell'Istituto coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata su proposta del Comitato Direttivo, modificare i termini della scadenza della gestione annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

#### **Art. 14 BILANCIO**

- Entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale il Comitato Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **Art. 15 UTILI E RESIDUI ATTIVI**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

a) al fondo di riserva;

b) a disposizione per iniziative coerenti con le finalità dell'Istituto o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature sociali.

#### **Art. 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

- È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

### **TITOLO QUINTO: AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO**

#### **Art. 17 ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali dell'Istituto sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;

- il Comitato Direttivo;

- il Comitato Scientifico;

- il Presidente;
- il Direttore;
- il Tesoriere.

#### **Art. 18 L'ASSEMBLEA**

- L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Istituto.

- E' convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio almeno dieci giorni prima della data stabilita.

- L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Direttore o dal Direttore per conto del Comitato Direttivo in seduta ordinaria una volta all'anno per l'esame e l'approvazione della relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta, del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, nonché per indicare le linee programmatiche future.

- L'Assemblea procede ogni triennio, nell'ambito della sua seduta ordinaria annuale, all'elezione per il rinnovo dei componenti del Comitato Direttivo.

- Su richiesta di almeno un quinto dei soci, o del Presidente, o del Comitato Direttivo possono essere convocate assemblee straordinarie da indirsi entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- il rinnovo della elezione del Comitato Direttivo qualora sia venuta meno, nel corso del triennio e per qualsiasi ragione, la maggioranza dei suoi componenti;

- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi sociali;

- le modifiche statutarie;

- lo scioglimento dell'Istituto.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero dal Direttore in caso di assenza del Presidente o su delega dello stesso.

- Sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie sono inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente, dal Comitato Direttivo o da almeno dieci soci.

- L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.

- Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

- Ogni socio ha diritto ad un voto.

- Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Istituto.

- Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
- Ogni socio può ricevere più deleghe purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
- Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dallo Statuto.
- Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Direttore o da chi ne faccia le veci scegliendolo tra i presenti, anche non soci.
- Il verbale, firmato dal Direttore, viene conservato agli atti e ogni socio può prenderne visione.

#### **19. IL COMITATO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI**

- Il Comitato Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi come esaustiva o limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- predisporre e redigere il programma di attività sociale previste dallo Statuto e indicate dalla Assemblea, avvalendosi anche della consulenza del Comitato scientifico;
- redigere regolamenti comunque coerenti con i principi statutari ed emanare qualsiasi altra normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Istituto;
- predisporre e redigere il rendiconto finanziario;
- stabilire l'importo delle quote associative da proporre l'approvazione dell'Assemblea;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci e proporre l'esclusione dei soci ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

#### **Art. 20. IL COMITATO DIRETTIVO: MODALITA' DI ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

- Il Comitato Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, scelti tra tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

- Nella sua prima riunione il Comitato Direttivo procede all'elezione del Presidente, del Direttore e del tesoriere.

- Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente o dal Direttore, si riunisce di norma ogni quattro mesi od ogni qual volta lo decida il Presidente o il Vice Presidente o il Direttore o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Direttore con avviso anche informale almeno cinque giorni prima della data della riunione.

- Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso

di parità prevale il voto del Presidente o del Direttore in caso di assenza o vacanza del Presidente.

- Di tutte le riunioni del Comitato Direttivo, il Direttore o il membro da lui delegato dovrà tenere apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

- Il Comitato Direttivo può decidere di riunirsi anche alla presenza di membri del Comitato scientifico o di altri soci o di persone ritenute comunque utili, in ragione della natura degli argomenti in discussione, per il più proficuo svolgimento della riunione.

- Il Comitato Direttivo può delegare ai singoli soci la responsabilità della organizzazione, coordinamento ed esecuzione delle diverse fasi di attività dell'Istituto.

#### **Art. 21. IL COMITATO SCIENTIFICO**

- Il Comitato scientifico è costituito da studiosi e ricercatori, anche esterni all'Istituto, scelti dal Comitato Direttivo.

- Esso collabora alla formulazione dei programmi e al loro coordinamento scientifico; propone i componenti delle commissioni giudicatrici preposte a selezionare le domande per le borse di studio e i premi e a valutarne i risultati e l'idoneità alla eventuale pubblicazione; offre ogni altra consulenza utile all'attività dell'Istituto.

#### **Art. 22. IL PRESIDENTE**

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, che delega totalmente in via ordinaria e permanente al Direttore, fatta salva un'eventuale espressa e contraria manifestazione di volontà.

- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e sovrintende all'attività dell'Istituto.

Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 23. IL DIRETTORE**

- Il Direttore coordina tutta l'attività dell'Istituto sia all'interno che nei rapporti esterni, ne ha la rappresentanza legale, in quanto a lui delegata totalmente dal Presidente in via ordinaria e permanente.

Il Direttore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile

- E' responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del programma annualmente approvato dall'Assemblea.

- Esercita in proprio tutti i poteri di amministrazione dell'Istituto, prendendo tutte le decisioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale e degli eventuali collaboratori retribuiti.

- Determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Istituto e ne fissa le modalità di pagamento.

- Nell'ambito di tali poteri e a titolo puramente esemplificativo, non esaustivo né limitativo, si citano:
  - l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari e postali e di qualsiasi altra operazione bancaria;
  - l'incasso di somme e il rilascio di quietanze con l'esonero per l'ente, ufficio o funzionario pagatore da qualsiasi responsabilità. Può altresì assumere obbligazioni in capo all'Istituto;
  - sostituisce il Presidente ogni volta che questi sia assente o impedito e ne riveste le stesse funzioni con pari prerogative e poteri in caso di vacanze dello stesso.

#### **Art. 24. IL TESORIERE**

- Il Tesoriere amministra i fondi sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, secondo le indicazioni del Presidente e del Direttore; è depositario della cassa ove delegatagli dal Direttore; riscontra e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento eccedenti un terzo delle disponibilità finanziarie; predispone il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo. Ha inoltre i poteri di apertura, gestione e chiusura di conti correnti bancari e postali e di ogni altra operazione bancaria.

Il Tesoriere dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 25. MODIFICHE DELLO STATUTO**

- Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Presidente, del Comitato Direttivo o di almeno venti soci a maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

#### **Art. 26. SCIoglimento DELL'ISTITUTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

- Per lo scioglimento dell'Istituto è necessaria la deliberazione di almeno tre quarti dei soci riuniti in Assemblea, appositamente convocata.

- In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea delibera inoltre circa il devolvere i beni sociali e del patrimonio residuo ad altro ente o associazione affine e avente analoghe finalità culturali e sociali, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

### **TITOLO SESTO - NORME GENERALI**

#### **Art. 27 - NORME DI RINVIO**

- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute, ovvero e più in generale alle leggi dello Stato

sull'associazionismo e alle leggi della Regione Piemonte sulla stessa materia.

- Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.

Visto per l'inserzione

Torino, lì 14 dicembre 1998

In originale firmati:

Valerio CASTRONOVO

Mario QUIRICO Notaio